

**ATTO INTEGRATIVO
ASSOCIAZIONE PROMUOVIPONTE**



Nella data 9 settembre 2025, alle ore 21.00, presso la sede legale dell'associazione in Ponte in Valtellina in Piazza Luini n. 9,

Sono presenti i signori:

MOTTI DAVIDE, nato a SONDRIO il 01/05/1995 e residente in Tirano (SO), Viale Del Commercio n. 26, C.F. MTTDVD95E01I829W

Quale presidente dell'associazione "PROMUOVIPONTE" con sede in Ponte in Valtellina in Piazza Luini n. 9, e

FRANCHETTI CHIARA, nata a SONDRIO il 12/07/1996 e residente in Ponte in Valtellina (SO), Via Fontanelle n. 6, C.F. FRNCHR96L52I829V

Quale segretario

PREMESSO

- che in data 12 giugno 2025 si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione ed ha deliberato di modificare lo statuto in conformità al D.Lgs. 117/17 oltre a richiedere l'iscrizione al RUNTS;
- che nella delibera è stato dato mandato al presidente di aggiornare lo statuto sociale in caso di richieste provenienti dalle autorità competenti in sede di iscrizione al RUNTS senza dover nuovamente convocare l'assemblea;
- che in data 29 agosto 2025 l'ufficio Provinciale "SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE Servizio Affari Istituzionali e Politiche Sociali" della Provincia di Sondrio, in sede di iscrizione al RUNTS ha rilevato la necessità di integrare lo statuto mediante l'inserimento nell'oggetto sociale della seguente frase "avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati."

Tutto ciò premesso,

aderendo alla richiesta dell'autorità competente, come autorizzato e legittimato dall'assemblea, il presidente

INTEGRA

l'art. 2 dello statuto sociale come segue:

"ART. 2

Finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nel perseguimento delle proprie finalità, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di cui all'infra citato art. 5 del DLgs.117/17, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, l'Associazione intende operare nei settori di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 lettere e, f, i, k, u, z del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- z) riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

✱ CF

Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo l'Associazione, in via esplicativa e non esaustiva:

- svolge opera di aggregazione delle persone e degli Enti che, a titolo volontaristico, condividono i principi e le finalità dell'Associazione e intendono impegnarsi per la loro realizzazione;
- svolge e/o promuove ricerche atte ad approfondire la conoscenza e la tutela delle risorse del territorio e della collettività insediatavi, diffondendone i risultati per una loro rispettosa fruizione;
- fa opera di educazione e di formazione sui temi della storia, della geografia, delle usanze, delle tradizioni, dell'arte, della cultura locale, ivi compresa la collaborazione alla crescita di idonee professionalità;
- organizza manifestazioni in genere e in particolare convegni, incontri, fiere, sagre, feste folcloristiche e/o patronali, escursioni, il tutto finalizzato alla promozione della comunità e del suo sviluppo sociale, incentivando la consapevolezza a partecipare alla vita collettiva;
- organizza per gli associati, familiari e conviventi corsi di formazione, turistiche e di varie natura per la promozione del territorio, in conformità di quanto è previsto nel presente Statuto;
- opera per la diffusione delle problematiche ambientali e per la formazione di una specifica sensibilità, con particolare riferimento alle realtà locali;
- sensibilizza la collettività verso lo sviluppo e la crescita dell'attività turistica, rivolta sia all'ambito locale che alle realtà esterne, soprattutto in termini di qualità;
- stipula convenzioni con la pubblica amministrazione o privati per le finalità previste dallo Statuto.

L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, attività per lo sviluppo turistico, culturale ed economico del territorio.

Sempre per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, potrà organizzare spettacoli, gite, manifestazioni, convegni di carattere, culturale, scientifico nonché altre forme di intrattenimento, il tutto usufruendo anche dell'opera e della collaborazione di volontari, associati e non, accettare sponsorizzazioni e fare pubblicità agli sponsor e/o quanto si renderà necessario per raggiungere, come detto, gli scopi sociali. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico."

Il presidente sottoscrive il presente verbale, nonché l'allegato, unitamente al segretario.

Segretario

Cludio Spionchetti

Presidente

Matteo Delle

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Sondrio
Ufficio Territoriale di Sondrio

Num 276 Serie 3 del 12.08.2025
Esatte € / ESATE

IL FUNZIONARIO
Christian Lino Sertorio



STATUTO

"ProMuoviPonte - Associazione Di Promozione Sociale" o più brevemente "ProMuoviPonte APS"



ART. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, l'associazione denominata **"ProMuoviPonte - Associazione Di Promozione Sociale"** o più brevemente **"ProMuoviPonte APS"**, di seguito "associazione".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Ponte In Valtellina (Sondrio) in Piazza Luini n. 9.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione farà uso dell'indicazione di "Associazione di promozione sociale" e dell'acronimo "APS" nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico se iscritta nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 2

Finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Nel perseguimento delle proprie finalità, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di cui all'infra citato art. 5 del DLgs. 117/17, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, l'Associazione intende operare nei settori di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 lettere e, f, i, k, u, z del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

z) riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo l'Associazione, in via esplicativa e non esaustiva:

- svolge opera di aggregazione delle persone e degli Enti che, a titolo volontaristico, condividono i principi e le finalità dell'Associazione e intendono impegnarsi per la loro realizzazione;

- svolge e/o promuove ricerche atte ad approfondire la conoscenza e la tutela delle risorse del territorio e della collettività insediatavi, diffondendone i risultati per una loro rispettosa fruizione;

- fa opera di educazione e di formazione sui temi della storia, della geografia, delle usanze, delle tradizioni, dell'arte, della cultura locale, ivi compresa la collaborazione alla crescita di idonee professionalità;

- organizza manifestazioni in genere e in particolare convegni, incontri, fiere, sagre, feste folcloristiche e/o patronali, escursioni, il tutto finalizzato alla promozione della comunità e del suo sviluppo sociale, incentivando la consapevolezza a partecipare alla vita collettiva;

- organizza per gli associati, familiari e conviventi corsi di formazione, turistiche e di varie natura per la promozione del territorio, in conformità di quanto è previsto nel presente Statuto;

- opera per la diffusione delle problematiche ambientali e per la formazione di una specifica sensibilità, con particolare riferimento alle realtà locali;

- sensibilizza la collettività verso lo sviluppo e la crescita dell'attività turistica, rivolta sia all'ambito locale che alle realtà esterne, soprattutto in termini di qualità;

- stipula convenzioni con la pubblica amministrazione o privati per le finalità previste dallo Statuto. L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, attività per lo sviluppo turistico, culturale ed economico del territorio.

Sempre per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, potrà organizzare spettacoli, gite, manifestazioni, convegni di carattere, culturale, scientifico nonché altre forme di intrattenimento, il tutto usufruendo anche dell'opera e della collaborazione di volontari, associati e non, accettare sponsorizzazioni e fare pubblicità agli sponsor e/o quanto si renderà necessario per raggiungere, come detto, gli scopi sociali. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3

Ammissione degli associati

Sono soci dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

L'Associazione non prevede limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della qualità di socio.

Il numero dei soci è illimitato, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, fare ricorso e chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa l'associazione temporanea.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

In particolare hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- esaminare i libri sociali;

 cf

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'Associazione, può essere escluso dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 60 giorni da tale comunicazione, può ricorrere e chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. L'associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia effettuata almeno 3 mesi prima.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- Segretario tesoriere, se nominato;
- l'Organo di controllo, se nominato.

I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo quando nominato.

ART. 7

Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona incaricata dall'Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto trasmesso anche con mezzi informatici da inviare almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.

 cf



L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati ovvero quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne faccia le veci. I verbali sono conservati nell'apposito libro presso la sede sociale.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quando convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 (ventiquattro) ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza della metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 8

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di componenti compreso tra 3 (tre) e 7 (sette) compreso il Presidente e il Vice Presidente, determinato dall'Assemblea al momento della nomina dei componenti.

L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge e statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del Consiglio di Amministrazione rientra:

- l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- la predisposizione del Bilancio di esercizio e dell'eventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13 comma 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- la deliberazione sull'ammissione degli associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza dei presenti.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca per gravi motivi con delibera assembleare. Almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione quando questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

Segretario Tesoriere

Il Segretario tesoriere, qualora nominato, coadiuva il Presidente, in particolare nella redazione dei verbali, cura la corrispondenza, la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali.

Assicura idonea pubblicità degli atti, dei documenti e dei registri associative.

Il Segretario tesoriere supporta il Presidente nella gestione della cassa e dei registri contabili dell'Associazione.

Il Segretario tesoriere viene eletto, al pari del Presidente e del suo vice, dal Consiglio di

Amministrazione a maggioranza tra i suoi componenti.

ART. 11

Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato in composizione monocratica al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

Revisione legale dei conti

Laddove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'Organo di controllo può esercitare l'incarico della revisione legale dei conti, a condizione che il componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Qualora il componente dell'Organo di controllo non sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

ART. 13

Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.

ART. 14

Bilancio di esercizio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Esso è predisposto dal Consiglio di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio di Amministrazione deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio



Handwritten signature

ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 15

Bilancio sociale

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 16

Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, quando nominato.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associative, tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta formulate per iscritto all'organo competente.

ART. 17

Volontari e lavoratori

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione e/o nei modi ed entro i limiti consentiti dalla legge.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

ART. 18

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti.

ART. 19

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e



dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e, per quanto compatibile, dal Codice civile.



Matti Davide
Claudio Lonchetti